



Il Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 3652/2025

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere concernente ipotesi di incompatibilità di dirigente medico.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. *omissis* del *omissis* - avente ad oggetto l'applicabilità o meno delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 ai Dirigenti medici che svolgono *"attività amministrativo-gestionale aventi rilevanza esterna"* - si rappresenta quanto segue.

La questione in oggetto attiene all'esatta perimetrazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013 avuto riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali operanti nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Tale operazione di qualificazione giuridica assume un rilievo fondamentale, tenuto conto della differenza dei regimi applicabili. Infatti, il legislatore ha optato per una restrizione del perimetro soggettivo di applicazione della disciplina *de qua* rispetto a quello ordinariamente previsto per le altre pubbliche amministrazioni ove viene genericamente in rilievo ogni incarico dirigenziale interno o esterno.

Occorre al riguardo rilevare che l'Autorità si è già espressa in ordine a detta tematica con Delibere n. 1146 del 25 settembre 2019 e n. 713 del 4 agosto 2020 (disponibili sul sito istituzionale), approfondendo l'applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 39/2013 agli incarichi dirigenziali - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) - svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario.

In particolare è stato chiarito che per la dirigenza medica e sanitaria (veterinaria, chimica, farmacista, biologa, psicologa e fisica) *"tutti i soggetti menzionati sono formalmente inquadrati come dirigenti, iscritti in un unico ruolo, a prescindere, cioè, dall'effettivo svolgimento di incarichi di direzione di strutture semplici-complesse. La qualifica dirigenziale, in ambito sanitario, è, cioè, automaticamente connessa alla professionalità degli operatori nell'intento di attribuire loro una spiccata autonomia operativa oltre che la libertà di autodeterminarsi nelle scelte professionali. Al contrario, la normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità considera quali incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell'applicazione dei limiti e delle preclusioni ivi contenuti solo quelli che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione" (art. 1, co. 2 lett. j). Orbene, non è sufficiente il mero possesso formale della qualifica dirigenziale per essere sottoposti al regime de qua; basti, infatti, pensare che incarichi dirigenziali quali, a titolo esemplificativo, quelli di studio o di staff non sono ricompresi nel perimetro di applicazione del d.lgs. n. 39/2013. Il legislatore, nella volontà di restringere l'applicazione della disciplina sulla*



inconferibilità e incompatibilità agli incarichi dirigenziali aventi le caratteristiche di cui sopra e consapevole della specificità dell'ambito sanitario, ha ritenuto che, in tale contesto, i poteri di amministrazione e gestione spettino unicamente al Direttore Generale dell'azienda sanitaria coadiuvato, nell'espletamento delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario.

In altre parole, ai fini della normativa solamente il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono ritenuti titolari di competenze gestorie e, dunque, inclusi nelle preclusioni e i limiti del d.lgs. n. 39/2013. Tutti gli altri dirigenti sanitari, medici e non medici (farmacisti, biologi, psicologi ecc.) sono esclusi dall'ambito della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Quanto detto è stato confermato anche dal Consiglio di Stato nella nota sentenza, seppur datata, n. 5583 del 12.11.2014, richiamata dall'istante.

Ciò posto, occorre appurare in via preliminare se l'incarico dirigenziale di Responsabile della *omissis* – *omissis* da conferire al dott. *omissis* rientri tra gli incarichi dirigenziali interni e esterni di cui dall'art. 1, co. 2, lett. j) e k), del d.lgs. n. 39 del 2013.

Infatti, come sopra chiarito, la normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità considera quali incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell'applicazione dei limiti e delle preclusioni ivi contenuti solo quelli che comportano *"l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"*.

Sulla base degli atti prodotti e dei chiarimenti forniti dall'istante, l'interessato è dirigente medico dal *omissis* e andrà a ricoprire l'incarico di responsabile *omissis*.

Secondo l'avviso interno per il conferimento dell'incarico dirigenziale in questione (prodotto dall'istante), i requisiti per partecipare alla procedura includono l'appartenenza alla dirigenza Medica e Sanitaria in servizio a tempo indeterminato dell'*omissis* incardinati nella *omissis* afferenti al Dipartimento *omissis*.

Pertanto l'interessato andrà a ricoprire un incarico dirigenziale medico-sanitario, non tecnico-amministrativo.

Inoltre la Delibera n. 854 del 20 luglio 2023 adottata dall' *omissis* definisce l'organizzazione interna dell'Azienda, stabilendo la struttura delle unità operative e le funzioni dirigenziali. In particolare, l'atto aziendale delinea le UOC (Unità Operative Complesse) e le UOSD (Unità Operative Semplici Dipartimentali): tra queste ultime è compresa la *omissis* (art. *omissis*), che svolge servizi sanitari e ambientali rivolti ai cittadini, enti e istituzioni del territorio, quali:

- Igiene e sanità pubblica
- Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Controllo ambientale e sanitario



Dunque, sulla base degli orientamenti già espressi dall'Autorità (si richiama da ultimo, la Delibera n. 237 del 15 maggio 2024), il nuovo incarico da conferire al dott. *omissis* (già Dirigente medico - primo classificato della graduatoria) è riconducibile al ruolo della dirigenza medico/sanitaria (e non nella diversa categoria dei cd. "dirigenti tecnici-amministrativi"), per la quale non trova applicazione alcuna ipotesi di inconferibilità o incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.

Tuttavia, occorre rilevare che la competenza territoriale della UOSD in argomento ha sede operativa nel territorio dello stesso Comune ove il dirigente ricopre la carica elettiva (Consigliere comunale nel Comune di *omissis*). Pertanto, andranno verificate e gestite eventuali ipotesi di conflitto di interessi in quanto le funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate in qualità di consigliere comunale potrebbero interferire con le responsabilità proprie dell'incarico da conferire.

Si richiama al riguardo il generale obbligo di astensione in capo al dirigente dell'*omissis* per evitare ogni posizione di conflitto di interessi e condizionamento. La verifica, in concreto, della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi nel caso concreto è comunque demandata all'Ente, che sarà tenuto ad individuare nel PTPC e nel Codice di comportamento specifiche misure per prevenirli quali ad esempio la previsione di una dichiarazione preventiva di assenza di conflitto da parte dell'interessato che è anche titolare di un incarico politico. Anche per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 ottobre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente